



Conseil de la
Vallée
Consiglio
regionale
della Valle
d'Aosta

Piano della performance 2016/2018

INDICE

1. INTRODUZIONE	pag. 4
1.1 Presentazione del piano della performance	pag. 5
1.1 Quadro normativo di riferimento	pag. 6
1.3 Sistema di valutazione della performance	pag. 8
2. IL CONSIGLIO REGIONALE	pag. 11
2.1 Organizzazione	pag. 11
2.2 Organismi autonomi	pag. 18
2.3 Risorse umane	pag. 20
2.3.1 <i>Benessere organizzativo</i>	pag. 22
2.4 Risorse finanziarie	pag. 23
2.5 Risorse strumentali	pag. 32
3. MANDATO ISTITUZIONALE, MISSION, VISION E VALORI	pag. 34
3.1 Mandato istituzionale	pag. 34
3.1.1 <i>Funzione legislativa</i>	pag. 36
3.1.2 <i>Funzioni costituzionali</i>	pag. 40

INDICE

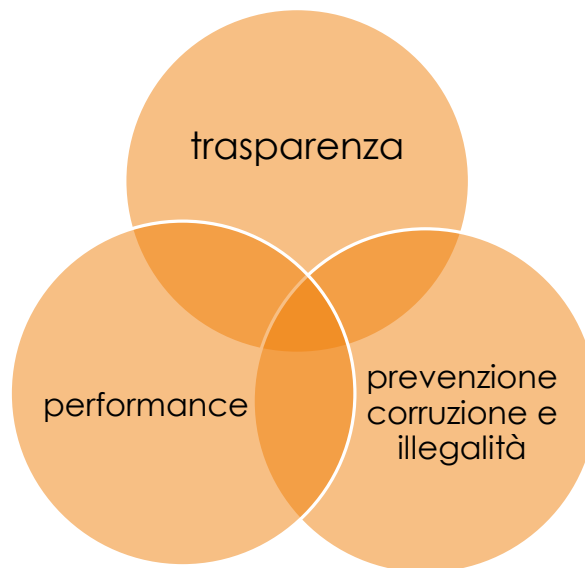
3.1.3 Funzioni amministrative	pag. 41
3.1.4 Funzione politica	pag. 42
3.1.5 Funzioni ispettive e di indirizzo politico	pag. 43
3.1.6 Esame delle petizioni	pag. 46
3.1.7 Autonomia funzionale e contabile	pag. 46
3.2 Mission, vision e valori	pag. 48
 4. ALBERO DELLA PERFORMANCE	 pag. 52
 4.1 Mission e aree strategiche	 pag. 54
4.2 Aree strategiche e obiettivi strategici	pag. 55
4.3 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi anno 2016	pag. 59
4.4 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria di bilancio	pag. 65
4.5 Il portafoglio dei servizi	pag. 67

INTRODUZIONE

Il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante disposizioni finalizzate all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, introduce un **sistema di misurazione e valutazione della performance** volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Al concetto di valutazione della Performance dell'ente pubblico il legislatore nazionale ha pertanto affiancato il fondamentale principio di **trasparenza**, intesa come accessibilità totale, quale presupposto, nonché al contempo mezzo, per l'attuazione di un controllo esterno sull'operato degli enti pubblici. Tale controllo è infatti volto, sia ad una valutazione del servizio reso in termini di efficienza e merito, sia ad una valutazione dell'integrità dell'ente in termini di adozione di tutte le misure necessarie per la **prevenzione dei fenomeni di corruzione** ed illegalità nell'azione amministrativa.

Trasparenza, performance e prevenzione della corruzione sono pertanto strettamente connessi tra loro e concorrono tutti alla creazione di un'amministrazione pubblica il cui agire sia interamente conoscibile al cittadino e pertanto dallo stesso sottoposto a valutazione.



1.1 Presentazione del piano della performance

Il **Piano della performance** è un documento programmatico triennale che si inserisce nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e fornisce il quadro della gestione delle attività proprie dell'Istituzione, ovvero misura la sua capacità di attuare la propria Mission.

Tale **Mission**, che si declina nell'ambito del più ampio mandato istituzionale tipico dell'assemblea legislativa regionale, viene rappresentata e sviluppata attraverso l'individuazione di concreti obiettivi, strategici ed operativi, il cui raggiungimento diviene oggetto di una valutazione che riguarda non solo il profilo organizzativo nel suo complesso, ma anche, nell'ottica di valorizzazione del comportamento dei singoli lavoratori, quello individuale.

In particolare, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa, ha provveduto a definire un **sistema di valutazione** della performance che tenga conto della peculiare attività di supporto svolta dalla propria struttura amministrativa nei confronti dell'Assemblea legislativa, le cui caratteristiche, così come per le Camere del Parlamento, non sono equiparabili alle strutture funzionali di altre pubbliche amministrazioni.

Si tratta, infatti, di una **performance** prevalentemente **di servizio** nei confronti dei Consiglieri e dell'Assemblea legislativa, la cui intera struttura amministrativa ha e deve avere quale fine ultimo quello di gestire nel modo più efficiente possibile i diversi momenti istituzionali che scandiscono i tempi e caratterizzano l'attività tipica del legislatore regionale.

1.2 Quadro normativo di riferimento

DISCIPLINA NAZIONALE

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Introduce un sistema di misurazione e valutazione della performance volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e di risorse impiegate per il loro perseguimento.

DISCIPLINA REGIONALE

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 recante la nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta

Recepisce al Capo IV, "Trasparenza e valutazione della performance", le regole dettate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Prevede che spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni previste dal capo IV della l.r. 22/2010.

Con deliberazione n. 76 del 16 maggio 2012 l'Ufficio di Presidenza ha adottato il testo di accordo per la definizione del

Contratto collettivo decentrato dell'Amministrazione regionale in data 11 maggio 2012

per la definizione dei criteri generali relativi al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale della Regione Valle d'Aosta,

che costituisce parte integrante del presente Piano.

DISCIPLINA NAZIONALE

Legge 6 novembre 2012, n.190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Prevede a carico delle pubbliche amministrazioni l'adozione di un piano triennale di prevenzione della corruzione che individui le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e preveda in tali casi una serie di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, di monitoraggio dei tempi per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa entrano in contatto, anche individuando specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Unifica e integra la disciplina in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 35, della legge 190/2012, ribadendo l'obbligo per gli enti pubblici di adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

DISCIPLINA REGIONALE

Piano triennale (2014/2016) di prevenzione della corruzione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 del 18 marzo 2014 e aggiornato con deliberazione n. 28 del 3 marzo 2015.

Programma triennale (2013-2015) per la trasparenza e l'integrità del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 121 del 3 giugno 2013 e aggiornato con deliberazione n. 27 del 18 marzo 2014 e n. 27 del 3 marzo 2015.

1.3 Il Sistema di valutazione della performance

L'art. 31 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.) ha previsto che, al fine di valutare la performance organizzativa ed individuale, **gli enti del Comparto unico regionale adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e valutazione**, nel rispetto delle relazioni sindacali ove previste dal contratto collettivo regionale di lavoro. Il sistema di misurazione e valutazione della performance individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

La legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), ed in particolare il suo articolo 15, **prevede che l'Ufficio di Presidenza garantisca**, in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità della gestione e al fine di promuovere l'efficienza dell'impiego delle risorse e la valorizzazione delle competenze del personale, **l'introduzione di un idoneo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, e che spetta allo stesso Ufficio di Presidenza la definizione del sistema** di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni previste dal capo IV della l.r. 22/2010.

1.3 Il Sistema di valutazione della performance

Con deliberazione n. 76 del 16 maggio 2012 l'Ufficio di Presidenza ha approvato il «testo concordato per la definizione del contratto collettivo decentrato dell'Amministrazione regionale per la definizione dei criteri generali relativi al **sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale della Regione**».

Tale sistema, che costituisce parte integrante del presente Piano, prevede che la misurazione e la valutazione della performance riguardi l'andamento sia della performance della struttura organizzativa sia della performance individuale e comprende quindi, sia il grado di raggiungimento degli obiettivi di struttura e individuali, sia il grado di adozione di determinati comportamenti organizzativi.

Infatti, Il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato prevede la possibilità di assegnare obiettivi individuali (assegnati ad una singola persona), obiettivi di struttura (assegnati ad una struttura organizzativa, prevedendo il coinvolgimento sia della dirigenza sia del personale delle categorie) e obiettivi trasversali (assegnati a più strutture organizzative), al fine di favorire una maggiore condivisione con il personale degli obiettivi assegnati e una compartecipazione delle categorie al raggiungimento degli obiettivi della dirigenza, nonché al fine di privilegiare i processi di miglioramento in termini qualitativi delle prestazioni e incentivare la premialità e l'interazione tra strutture organizzative.

Con riferimento al processo di definizione degli obiettivi dirigenziali, il Segretario generale, alla luce delle priorità individuate dall'Ufficio di Presidenza e con il supporto dei dirigenti di secondo livello provvede a definire gli obiettivi (di struttura e/o individuali) ed il relativo peso, gli indicatori connessi agli obiettivi, il programma per la realizzazione di ciascun obiettivo (con l'indicazione delle risorse necessarie, delle iniziative da porre in essere ed il relativo cronoprogramma) e le unità operative cui attribuire la realizzazione degli obiettivi.

1.3 Il Sistema di valutazione della performance

Il Segretario generale procede poi, sentita la Commissione di valutazione della performance, alla verifica della significatività degli obiettivi proposti e del rispetto dei criteri di rilevanza, misurabilità, controllabilità e chiarezza del limite temporale degli obiettivi. Al termine di tale verifica Il Segretario cura l'aggiornamento annuale del piano della performance del Consiglio regionale, contenente anche gli obiettivi individuati, da presentare all'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'approvazione di tale aggiornamento del Piano, anche per quanto concerne gli obiettivi assegnati. (vedi paragrafo 4.3).

Gli obiettivi sono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti sono effettuate, a consuntivo, con il supporto della Commissione indipendente di valutazione della performance.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi dirigenziali viene validata da una relazione redatta da ciascun dirigente entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'anno di decorrenza degli obiettivi.

La valutazione del personale dirigenziale è disposta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta della Commissione di valutazione, sentito il Presidente del Consiglio regionale per la valutazione del Segretario generale e sentito il Segretario generale per la valutazione dei dirigenti di secondo livello.

La valutazione del personale delle categorie è effettuata dal dirigente della struttura organizzativa di appartenenza.

Il processo di valutazione è ultimato entro il mese di maggio. La valutazione, espressa in centesimi, è effettuata attribuendo pesi diversi, per i dirigenti e per il personale delle categorie, al punteggio relativo al raggiungimento degli obiettivi di struttura e/o individuali(α) e al punteggio relativo ai comportamenti organizzativi (β), secondo la seguente formula:

- Punteggio totale individuale dirigenza = (α . 70%)+(β . 30%).
- Punteggio totale individuale categorie=(α . 50%)+(β . 50%).

L'erogazione del compenso incentivante è effettuata in funzione di fasce determinate dal punteggio ottenuto nella valutazione.

2. IL CONSIGLIO REGIONALE

2.1 Organizzazione

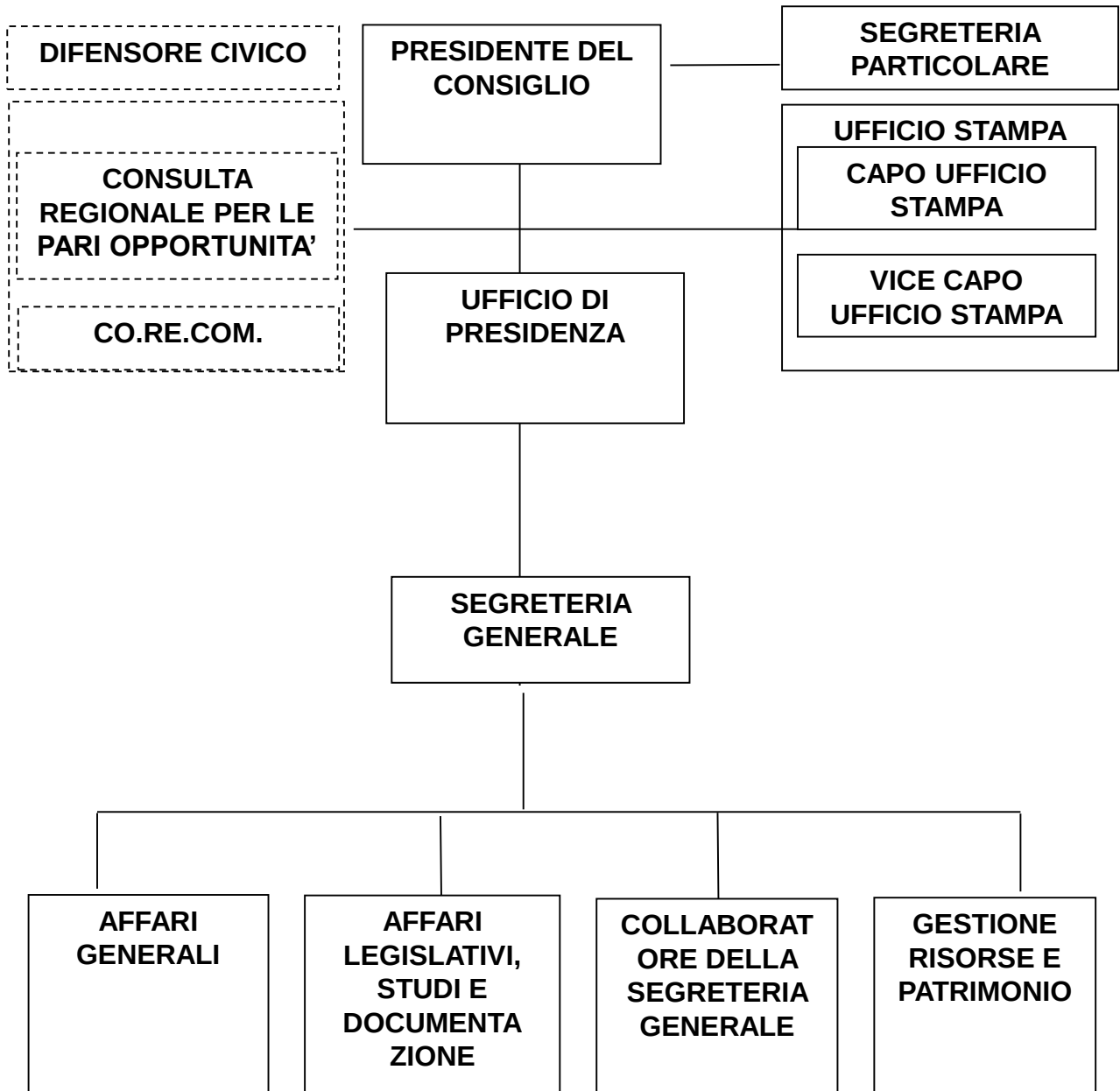
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, al pari delle analoghe istituzioni parlamentari, è dotato di un apparato tecnico burocratico destinato a fornire all'Assemblea nel suo complesso l'assistenza necessaria al compimento delle funzioni ad essa spettanti.

Nell'ambito dell'autonomia funzionale e contabile del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza provvede all'organizzazione del personale necessario all'espletamento dell'attività consiliare. Infatti, le competenze in materia di personale, attribuite al Presidente della Regione e alla Giunta regionale dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, relativa all'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, sono esercitate, nell'ambito del Consiglio, dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza.

Spetta in particolare all'Ufficio di Presidenza stabilire **l'articolazione delle strutture organizzative del Consiglio** e la ripartizione delle risorse umane da assegnare a ciascuna di esse, nonché la definizione delle materie di competenza di ogni struttura. Il personale del Consiglio è inquadrato, nell'ambito del ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale, nell'organico del Consiglio regionale. Tra le strutture del Consiglio e della Giunta la mobilità del personale è attuata d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

All'inizio della quattordicesima legislatura, l'Ufficio di Presidenza ha confermato l'articolazione delle strutture organizzative del Consiglio, così come definite con deliberazione dell'UP n. 140/12 del 29 ottobre 2012. Successivamente, con deliberazione n. 48/15 del 19 maggio 2015 l'Ufficio di Presidenza ha approvato una riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio che ha previsto la soppressione di una struttura dirigenziale con l'accorpamento e la razionalizzazione delle competenze alla stessa afferenti, che sono state affidate alle altre strutture dirigenziali.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE



PRINCIPALI COMPETENZE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DIRIGENZIALI.

Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale:

Funzioni

- Prepara i contatti del Presidente con uffici, enti, organismi e cittadini, anche per la partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro nonché a manifestazioni per le quali sia previsto il suo intervento;
- svolge funzioni di pubbliche relazioni;
- tiene l'agenda degli impegni e provvede al disbrigo della corrispondenza riservata.

Ufficio Stampa:

Capo Ufficio Stampa

Funzioni

- Cura l'informazione giornalistica ai mezzi di comunicazione di massa, mediante stampa, audiovisivi e strumenti telematici, anche attraverso la realizzazione di produzioni a carattere multimediale
- provvede alla diffusione delle informazioni sulle attività degli organi interni del Consiglio regionale
- promuove conoscenze allargate e diffuse su temi di rilevante interesse generale
- promuove l'immagine del Consiglio regionale
- redige i servizi on-line
- dirige le testate del Consiglio regionale
- cura la diffusione della comunicazione per conto dei gruppi consiliari e degli organismi autonomi incardinati presso il Consiglio regionale.

Vice Capo Ufficio Stampa

Funzioni

- Svolge le funzioni vicarie del Capo Ufficio Stampa, che supporta nell'ambito delle diverse attività
- assiste e predispone la documentazione per l'espletamento di compiti istituzionali e di rappresentanza del Presidente e dei membri dell'Ufficio di Presidenza.

PRINCIPALI COMPETENZE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DIRIGENZIALI.

Segreteria Generale:

Funzioni

- Funge da raccordo fra organi politici e responsabili delle strutture organizzative del Consiglio;
- sovrintende la gestione generale della struttura organizzativa e dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti;
- assicura le funzioni organizzative di segreteria della Presidenza, delle adunanze consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e della Commissione per il Regolamento;
- coordina il procedimento legislativo e amministrativo all'interno del Consiglio regionale e provvede, con apposito archivio, alla classificazione e conservazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e degli altri atti approvati dal Consiglio regionale, anche mediante la gestione del protocollo informatico e il coordinamento del flusso documentale;
- collabora con le strutture di pari livello della Giunta regionale per assicurare l'unitarietà e la coerenza dell'azione amministrativa e per garantire l'attuazione degli atti adottati dai competenti organi regionali;
- pianifica, programma e monitora lo svolgimento delle attività e l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie del Consiglio regionale;
- assume, d'intesa con il Co.Re.Com. e il Difensore civico, i provvedimenti relativi al personale assegnato ai rispettivi uffici;
- partecipa al sistema delle relazioni sindacali quando sussistono specifiche esigenze legate all'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale e all'inquadramento del personale del Consiglio regionale in un apposito organico;
- sovraintende al sistema di misurazione della performance;
- espleta le attività correlate ai rapporti istituzionali del Consiglio regionale con le istituzioni, gli enti, gli organismi e le associazioni regionali, nazionali ed internazionali e ai rapporti con i Parlamenti dei Paesi dell'area francofona;
- espleta le attività connesse alla partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai gruppi tecnici di lavoro dalla stessa istituiti, nonché alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE);
- fornisce ai Gruppi consiliari l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- sovraintende agli adempimenti previsti dalle leggi relative all'Associazione degli ex Consiglieri regionali e agli organismi autonomi incardinati presso il Consiglio regionale;
- assicura il servizio del parco auto e i servizi d'aula e di custodia.

PRINCIPALI COMPETENZE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DIRIGENZIALI.

Affari generali:

Funzioni

- Espleta le funzioni di segreteria delle adunanze consiliari e sovrintende alla redazione dei provvedimenti deliberativi ed alla stesura dei processi verbali delle adunanze consiliari;
- organizza i servizi di aula, registrazione e trascrizione dei dibattiti consiliari
- provvede alla resocontazione delle adunanze e alla revisione, stampa, pubblicazione e raccolta dei resoconti consiliari
- cura il procedimento di classificazione e trasmissione agli organi competenti e gli adempimenti connessi all'assegnazione dei progetti di legge e delle proposte di regolamento e di deliberazione, delle proposte di legge statale di iniziativa regionale e di altri atti alle Commissioni consiliari permanenti
- cura la ricezione e classificazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni e di tutti i documenti ed atti pervenuti al Consiglio regionale e cura la gestione del flusso documentale
- istruisce le petizioni e le proposte di legge di iniziativa popolare
- cura i rapporti con la Giunta regionale
- cura il contenzioso elettorale
- cura i rapporti con le corrispondenti strutture dei Consigli delle altre Regioni
- amministra la gestione dei dati sull'attività e sulla composizione del Consiglio e dei suoi organi
- cura la comunicazione e le iniziative per avvicinare i cittadini alle istituzioni
- provvede al cerimoniale in occasione di incontri di carattere istituzionale, di visite ufficiali o di ricorrenze storiche
- organizza le iniziative di carattere culturale per conto degli organi del Consiglio regionale *(dal 23 giugno 2015)*
- gestisce gli adempimenti previsti dalla legge istitutiva della Consulta regionale per le pari opportunità per quanto attiene alla realizzazione del programma annuale e alla gestione del personale assegnato.

PRINCIPALI COMPETENZE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DIRIGENZIALI.

Affari legislativi, studi e documentazione:

Funzioni

- Promuove la qualità del prodotto normativo, attraverso l'applicazione delle regole per la redazione dei testi normativi e provvede al coordinamento formale dei progetti di legge e di regolamento dopo la loro approvazione;
- svolge attività di studio, ricerca e supporto giuridico sulle questioni attinenti l'autonomia e la revisione dello Statuto speciale, avvalendosi anche di apporti esterni
- provvede a studi, indagini e ricerche su materie relative all'attività del Consiglio regionale, anche mediante la predisposizione di dossier tematici
- gestisce gli archivi informatici di carattere giuridico
- cura la formazione del personale del Consiglio
- provvede all'acquisizione dei supporti per la documentazione
- svolge attività di raccordo con strutture analoghe di altre Regioni e con organismi associativi interregionali
- fornisce supporto agli organi consiliari negli adempimenti previsti dal Trattato di Lisbona, in particolare per quanto riguarda il controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea
- fornisce supporto agli organi consiliari nel consolidamento dei rapporti col Comitato delle Regioni nella fase di consultazione dei rappresentanti regionali e di verifica dell'applicazione del protocollo sulla sussidiarietà e nella procedura di allerta precoce
- presta assistenza e consulenza tecnico-giuridica alle Commissioni consiliari e cura la documentazione a supporto dell'attività istruttoria delle stesse *(dal 23 giugno 2015)*
- assicura l'assistenza tecnica ed esecutiva all'attività delle Commissioni consiliari e ai gruppi di lavoro formati dai Consiglieri regionali nell'ambito delle stesse *(dal 23 giugno 2015)*
- coordina le attività delle segreterie delle Commissioni consiliari e svolge funzioni di segreteria dei Presidenti delle Commissioni consiliari *(dal 23 giugno 2015)*
- espleta i propri compiti in raccordo con la struttura organizzativa affari generali al fine di assicurare il corretto svolgimento del procedimento di esame degli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio ed un idoneo supporto ai lavori dell'Assemblea consiliare *(dal 23 giugno 2015)*.

PRINCIPALI COMPETENZE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DIRIGENZIALI.

Collaboratore della Segreteria generale:

Funzioni

- Svolge attività di supporto giuridico al processo decisionale degli organi consiliari
- espleta i propri compiti in raccordo con la struttura organizzativa Affari legislativi, studi e documentazione al fine di assicurare un idoneo supporto tecnico alle attività della struttura stessa finalizzate allo svolgimento del procedimento di esame degli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio e allo svolgimento dell'attività istruttoria e decisionale delle Commissioni consiliari
- svolge attività di consulenza giuridica e metodologica per gli organi del Consiglio e per i consiglieri regionali nelle materie di competenza
- svolge attività di ricerca ed elabora pareri per gli organi consiliari
- svolge attività di recupero e di riordino del patrimonio documentale del Consiglio regionale finalizzata alla ricostruzione dei verbali sommari o dei resoconti integrali delle adunanze consiliari delle passate legislature.

Gestione risorse e patrimonio:

Funzioni

- Svolge le funzioni di segreteria dell'Ufficio di Presidenza; provvede alla formazione e alla gestione del bilancio e alla redazione del consuntivo e dell'inventario dei beni; gestisce il servizio di economato e provvede all'acquisto di pubblicazioni e periodici;
- gestisce il patrimonio mobiliare e il parco auto; predispone le gare a procedura aperta e ristretta per tutte le strutture organizzative del Consiglio regionale;
- gestisce gli immobili locati per gli uffici del Consiglio regionale;
- cura i rapporti con i responsabili dei corrispondenti servizi degli altri Consigli regionali e con il coordinamento degli uffici amministrativo-contabili dei Consigli delle Regioni a Statuto speciale e ordinario; - gestisce il trattamento indennitario dei Consiglieri regionali e i contributi ai Gruppi consiliari;
- assicura le funzioni di segreteria dell'Istituto dell'Assegno Vitalizio;
- gestisce il sistema informativo del Consiglio e ne cura lo sviluppo e l'innovazione tecnologica;
- provvede alla gestione amministrativa tecnico-contabile degli organismi autonomi incardinati presso il Consiglio regionale.

2.2 Organismi autonomi

Sono incardinati presso il Consiglio regionale i seguenti organismi autonomi:

Il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni)

È stato istituito con la legge regionale 4 settembre 2001, n. 26, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Il Comitato, che resta in carica cinque anni, è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con funzioni di garanzia, vigilanza e controllo nel campo della comunicazione.

Il Presidente del Co.Re.Com. è eletto dal Consiglio regionale a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, gli altri quattro componenti sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. Almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza.

Il Comitato attuale, eletto dal Consiglio Valle il 26 novembre 2013 e insediato il 17 dicembre, è presieduto dalla giornalista Enrica Ferri. I componenti sono Walter Barbero, Bruno Baschiera e Guido Dosio.

Il Difensore civico.

È stato istituito con la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 ed eletto dal Consiglio regionale a scrutinio segreto e a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Il difensore civico interviene - a richiesta di cittadini, stranieri o apolidi, residenti o dimoranti nella Regione, di enti e formazioni sociali - a tutela di diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi, in caso di omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità di procedimenti o atti amministrativi posti in essere da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, degli Enti locali convenzionati (Comuni e Comunità Montane) e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

2.2 Organismi autonomi

Ai sensi dell'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, il Difensore civico regionale svolge anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Tale disciplina è contenuta, in particolare, negli articoli 18 e 67 della citata legge, in forza dei quali i Garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione.

L'attuale Difensore civico è Enrico Formento Dojot.

La Consulta regionale per le pari opportunità

E' stata istituita con la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53, che ha riordinato la Consulta regionale per la condizione femminile, già istituita ai sensi della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65.

La Consulta opera in numerosi settori, al fine di promuovere iniziative tese a rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono il rispetto delle identità e la valorizzazione delle differenze di genere e di favorire la rimozione di ogni forma di discriminazione e disuguaglianza.

L'organismo svolge attività di informazione e consulenza per le donne, in particolare per quanto attiene ai servizi sociali, favorisce lo scambio di informazioni fra le donne elette, si adopera affinché sia favorita una rappresentanza equilibrata negli organismi decisionali di partiti, movimenti e gruppi politici, interviene presso gli organi competenti per segnalare situazioni di disuguaglianza, di discriminazione e di violenza. Esprime inoltre pareri sui progetti di legge regionali e formula suggerimenti per l'adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parità ed uguaglianza di genere. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, la Presidente, il Comitato esecutivo.

La Consulta è nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale, entro cinque mesi dalla data di insediamento del Consiglio stesso: nella XIV legislatura la Consulta non è stata rinnovata, ma è stato costituito un gruppo di lavoro per la revisione della legge istitutiva.

2.3 Risorse umane

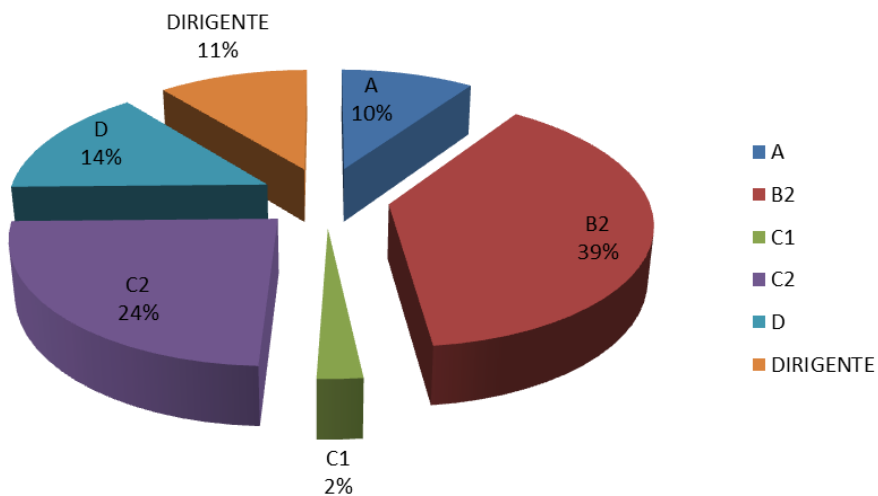
Il personale del Consiglio regionale, 66 dipendenti a tempo indeterminato e 5 dirigenti, oltre al Segretario particolare, al Capo Ufficio Stampa e al Vice Capo Ufficio Stampa, è ripartito, in base alla categoria di appartenenza, cui corrispondono specifiche funzioni, nel modo seguente:

Dirigenti	5 + 3
Dipendenti categoria D	11
Dipendenti categoria C2	17
Dipendenti categoria C1	2
Dipendenti categoria B2	30
Dipendenti categoria A	6

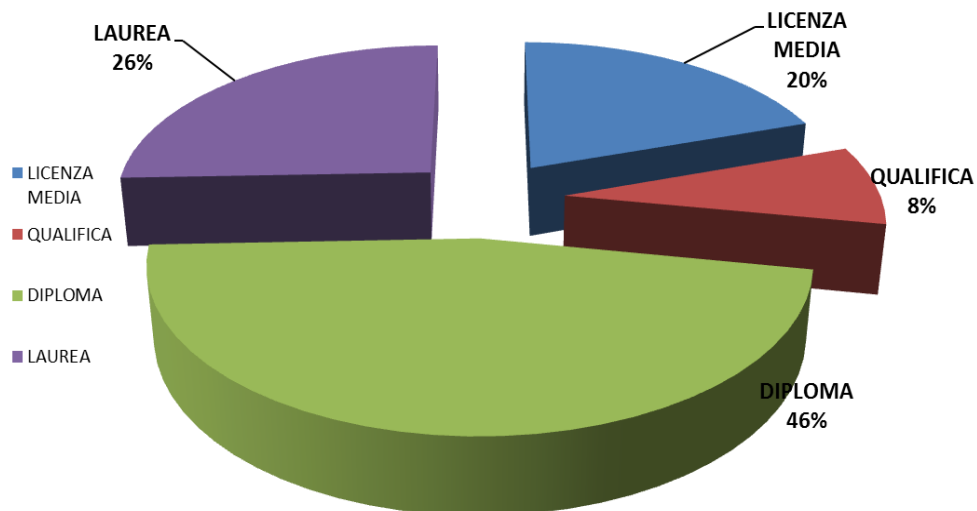
In particolare, con riferimento alla ripartizione del personale dipendente del Consiglio per livelli e per titolo di studio conseguito dal personale stesso, la divisione è la seguente:

PERSONALE DIPENDENTE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO

DIPENDENTI PER LIVELLO



TITOLO DI STUDIO DIPENDENTI CONSIGLIO



2.3.1 Benessere organizzativo

L'attenzione da parte del Consiglio regionale al benessere fisico e psicologico del personale dipendente, si esplica attraverso la partecipazione, insieme agli altri enti del comparto unico della Valle d'Aosta, al Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Il CUG, insediatosi il 16 dicembre 2001, esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57 del d. lgs. 165/2001, della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, della l.r. 22/2010, nonché i compiti che le leggi, i contratti collettivi e altre disposizioni demandavano ai comitati per le pari opportunità e ai comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

In particolare, il Comitato contribuisce ad assicurare un migliore ambiente lavorativo, il rafforzamento delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazioni, diretta ed indiretta, dovute non soltanto al genere, ma anche all'età, alla disabilità, all'origine etnica, alla lingua, alla razza e all'orientamento sessuale. In tale ambito, il CUG si afferma come soggetto del tutto nuovo a cui il legislatore ha affidato compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dalla legge.

Il fine perseguito è quello di contribuire a realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle prestazioni, partendo dalla considerazione che le condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora, la sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività e l'apprendimento, l'ergonomia - oltre che la sicurezza - degli ambienti di lavoro, costituiscono elementi di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'efficienza di un'amministrazione pubblica.

2.4 Risorse finanziarie

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un **bilancio autonomo** il cui ammontare è quantificato dall'Ufficio di presidenza e comunicato alla Giunta regionale ai fini dell'iscrizione dello stesso nel disegno di legge di bilancio della Regione (legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 e legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3).

Il bilancio del Consiglio regionale è definito sulla base degli **obiettivi gestionali** indirizzati a sostenere efficacemente l'**attività istituzionale, organizzativa e promozionale** dell'Assemblea legislativa, dei consiglieri e dei suoi organi.

Il bilancio di previsione è approvato ogni anno dal Consiglio regionale, sulla base del progetto deliberato dall'Ufficio di Presidenza.

Bilancio 2016

Una delle più importanti novità per il 2016 è rappresentata dal d.lgs. 118/2011 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42". Le nuove disposizioni traggono origine dall'esigenza di disporre di un sistema di regole uniformi al fine di rendere i dati di bilancio omogenei e confrontabili fra loro, per il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici, nonché per il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili. Con il d.lgs. 118/2011 è stato pertanto approvato un apposito piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili delle amministrazioni pubbliche.

2.4 Risorse finanziarie

Al fine di assicurare la **transizione al nuovo sistema contabile**, le Regioni a Statuto Speciale per il 2016 predispongono il bilancio di previsione ancora secondo la disciplina vigente nel 2015, affiancando allo stesso, a soli fini conoscitivi, gli ulteriori schemi di bilancio di previsione triennale 2016/2018 elaborati in applicazione del citato piano dei conti. Ai fini autorizzatori resta comunque valido il tradizionale schema di bilancio.

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2016 e per il triennio 2016/2018 è stato predisposto, secondo lo schema attualmente in vigore, che prevede la suddivisione in parte entrate e parte uscite, le entrate e le uscite sono state suddivise in titoli e distinte in capitoli e, secondo i principi dell'armonizzazione contabile previsti dal D.lgs 118/2011, che prevedono la suddivisione in parte entrate e parte uscite, le entrate suddivise in titoli, tipologie e categorie e le uscite in missioni, programmi, titoli e macro aggregati come da prospetti allegati al bilancio.

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale si attesta per l'anno 2016 sul valore di **Euro 12.681.100,00** di cui Euro **8.673.600,00 per entrate e spese effettive, Euro 1.977.500,00 per partite di giro ed Euro 2.030.000,00 quale avanzo di amministrazione presunto**. Per gli anni 2017 e 2018 si attesta rispettivamente su Euro 10.691.100,00 e su Euro 12.091.100,00. Le entrate effettive di competenza dell'esercizio finanziario 2016 sono previste per un valore complessivo di Euro 8.673.600,00. Tra le entrate si segnala l'incidenza dell'assegnazione a carico del bilancio regionale, ammontante a Euro 8.500.000,00, che rappresenta il 98%.

Tale assegnazione, a partire dal 2016, non finanzia più le spese di personale del Consiglio che sono in capo al bilancio regionale, ma è comprensiva dei fondi per l'erogazione dell'indennità di funzione ai membri della Giunta. Inoltre, tale assegnazione non è più al netto dell'avanzo, in quanto quest'ultimo non fa più parte delle entrate effettive del bilancio del Consiglio, ma compensato da un apposito capitolo di restituzione alla Regione inserito nelle parte uscite del bilancio.

2.4 Risorse finanziarie

A partire dal 2016, infatti, al fine di una più corretta contabilizzazione di alcune voci di spesa, evitando l'utilizzo improprio delle partite di giro, al fine di evitare il meccanismo del rimborso di fondi tra il Consiglio regionale e la Regione e per un migliore processo di armonizzazione contabile, l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto opportuno, in accordo con l'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio e il Dipartimento del personale e organizzazione della Regione che:

- ❑ I fondi relativi all'erogazione dell'indennità di funzione spettante ai membri della Giunta, ammontanti a € 500.000,00 circa vengano trasferiti dal bilancio della Regione al bilancio del Consiglio regionale.
- ❑ I fondi relativi alla gestione del personale del Consiglio regionale vengano trasferiti dal bilancio del Consiglio regionale al bilancio della Regione. In proposito si ribadisce che spetta all'Ufficio di Presidenza la gestione dell'organico del Consiglio regionale, che a tal fine si avvale del Dipartimento del personale della Giunta, come sancito dalla l.r. 3/2011, per ragioni contabili e organizzative finalizzate ad evitare duplicazioni di procedure (apertura di posizioni intestate al Consiglio regionale presso INPS/INAIL, emissione dei cedolini, dei CU, dei 770, codici SIOPE, ecc.). Non avendo il Consiglio regionale un suo dipartimento del personale ed essendo antieconomico costituirne uno, l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto di trasferire tali risorse in capo al Dipartimento del personale e organizzazione della Regione. Nella legge finanziaria risulta evidenziata la distinzione tra i due organici, sia in termini di numero di dipendenti che di risorse finanziarie, e in allegato ai documenti contabili del Consiglio vi sono prospetti riepilogativi (in previsione e a consuntivo) delle spese per l'organico del Consiglio al fine di garantire la massima trasparenza. Tali fondi, ammontanti inizialmente a Euro 4.082.790,00 sono stati ulteriormente ridotti dall'Ufficio di Presidenza a € 3.947.790,00 in seguito alla rinuncia del finanziamento del capitolo relativo al collaboratore del Presidente e alla rinuncia alla copertura di alcuni posti vacanti per un risparmio totale di € 135.000,00.

2.4 Risorse finanziarie

Considerato che la somma prevista per il 2016 sul bilancio regionale quale trasferimento al Consiglio regionale ammontava a € 10.400.000, **la richiesta di assegnazione a carico del Bilancio regionale per il 2016, ammontante a € 8.500.000, è sostanzialmente in linea con la richiesta per l'anno precedente:** tale stanziamento comprende, infatti, € 500.000 per l'erogazione dell'indennità di funzione alla Giunta (prima allocati in un separato capitolo del bilancio della Regione), non comprende € 3.947.790 destinati alle risorse per il personale (ora inseriti in un apposito capitolo del bilancio della Regione), ma tiene conto del fatto che l'importo dell'avanzo di amministrazione presunto per il 2015 (di circa € 2.000.000, che sinora finanziava le entrate) sarà, in corso di esercizio 2016, a seguito delle risultanze del consuntivo, restituito alla Regione.

La spesa effettiva prevista nel bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2016 ammonta a complessivi 8.673.600,00 Euro comprese le previsioni di spesa per il finanziamento del programma della Consulta regionale per le pari opportunità, per la copertura dei costi dell'Ufficio del Difensore civico, per la gestione del Co.Re.Com, e per il finanziamento all'associazione degli Ex Consiglieri.

Il Consiglio regionale, di concerto con l'Amministrazione regionale, ha partecipato al **contenimento della spesa pubblica riducendo del 3,07% l'ammontare dei costi fissi** (corrispondenti all'88,04% della spesa generale), oramai difficilmente comprimibili, e in modo consistente, **oltre il 20%, l'ammontare dei costi variabili** (corrispondenti all'11,96% della spesa generale), per un risparmio complessivo di € 502.896,67.

TABELLA PREVISIONE COSTI FISSI E VARIABILI 2016

PREVISIONE DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI PER L'ANNO 2016			
Macro voci	euro	%	Voci di bilancio considerate
COSTI FISSI	€ 7.636.210,00	88,04%	Indennità Consiglieri regionali – Indennità di funzione Consiglieri regionali e membri della Giunta - Indennità di fine mandato - IRAP - Contributi all'I.A.V. - Indennità di trasporto e pedaggi autostradali - Contributo ai gruppi - Spese per adesioni ad associazioni - Informatica - Polizze assicurative - Spese su immobili - Consulta reg. pari opportunità - Ex Cons. Reg.li - Co.Re.Com. - Difensore civico - Aggiornamento e missioni del personale
COSTI VARIABILI	€ 1.037.390,00	11,96%	Spese d'ufficio - Abbonamenti a periodici e acquisto volumi giuridici - Consulenze - Spese per adesioni ad associazioni - Acquisto mobili e attrezzature - Spese su immobili - Spese per la nuova sede del Consiglio reg.le - Fondo di riserva - Iniziative editoriali - Acquisto pubblicazioni promoz. - Spese di rappresentanza ed ospitalità - Attività promozionali - Iniziative istituzionali e culturali - Informazione, educazione e comunicazione istituzionale
TOTALE	€ 8.673.600,00	100,00%	

GRAFICO PREVISIONE COSTI FISSI/COSTI VARIABILI 2016

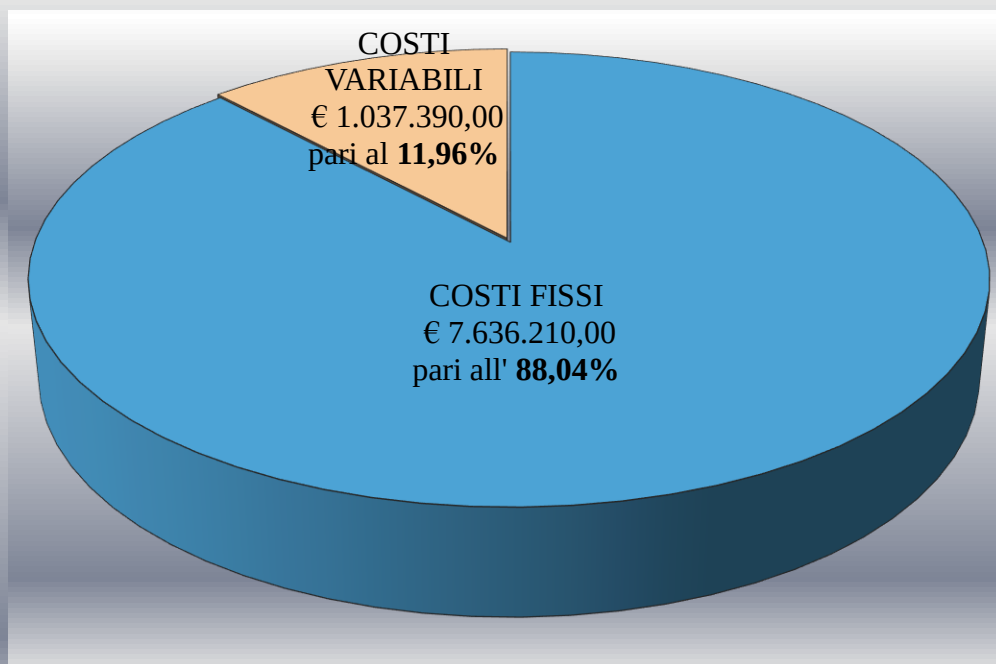


TABELLA BILANCIO DI PREVISIONE PER MACROVOCI 2016

BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA PER L'ANNO 2016 Ripartizione per macro voci

Macro voci	2016	%	Voci di bilancio considerate
Costi sostenuti per i Consiglieri regionali	€ 5.431.045,00	62,62%	Indennità Consiglieri regionali – Indennità di funzione Consiglieri Reg.li e membri della Giunta- Indennità di fine mandato - IRAP - Contributi all'I.A.V. - Indennità di trasporto e pedaggi autostradali - Contributo ai gruppi - Partecipazione dei Cons. Reg.li a convegni e congressi - Spese per attività formative - Polizze assicurative
Costi sostenuti per il personale del Consiglio regionale	€ 48.800,00	0,56%	Spese per aggiornamento e missioni
Spese per organismi incardinati presso il Consiglio regionale	€ 370.165,00	4,27%	Consulta per le pari opportunità - Associazione ex Cons. reg.li - Co.Re.Com. - Difensore civico
Spese per il sistema informatico	€ 1.220.000,00	14,07%	Spese per l'informatizzazione compreso gestione digitale terrestre
Spese per il funzionamento degli uffici, per gli immobili e per la nuova sede	€ 1.006.200,00	11,60%	Spese d'ufficio - Abbonamenti a periodici e acquisto volumi giuridici - Consulenze - Spese per adesioni ad associazioni - Acquisto mobili e attrezzature - Spese su immobili - Spese per la nuova sede del Consiglio regionale - Fondo di riserva
Spese per iniziative culturali e promozionali	€ 597.390,00	6,89%	Iniziative editoriali - Acquisto pubblicazioni promoz. - Spese di rappresentanza ed ospitalità - Attività promozionali - Iniziative istituzionali e culturali - Informazione, educazione e comunicazione istituzionale
TOTALE	€ 8.673.600,00	100,00%	

GRAFICO BILANCIO PREVISIONE PER MACROVOCI 2016

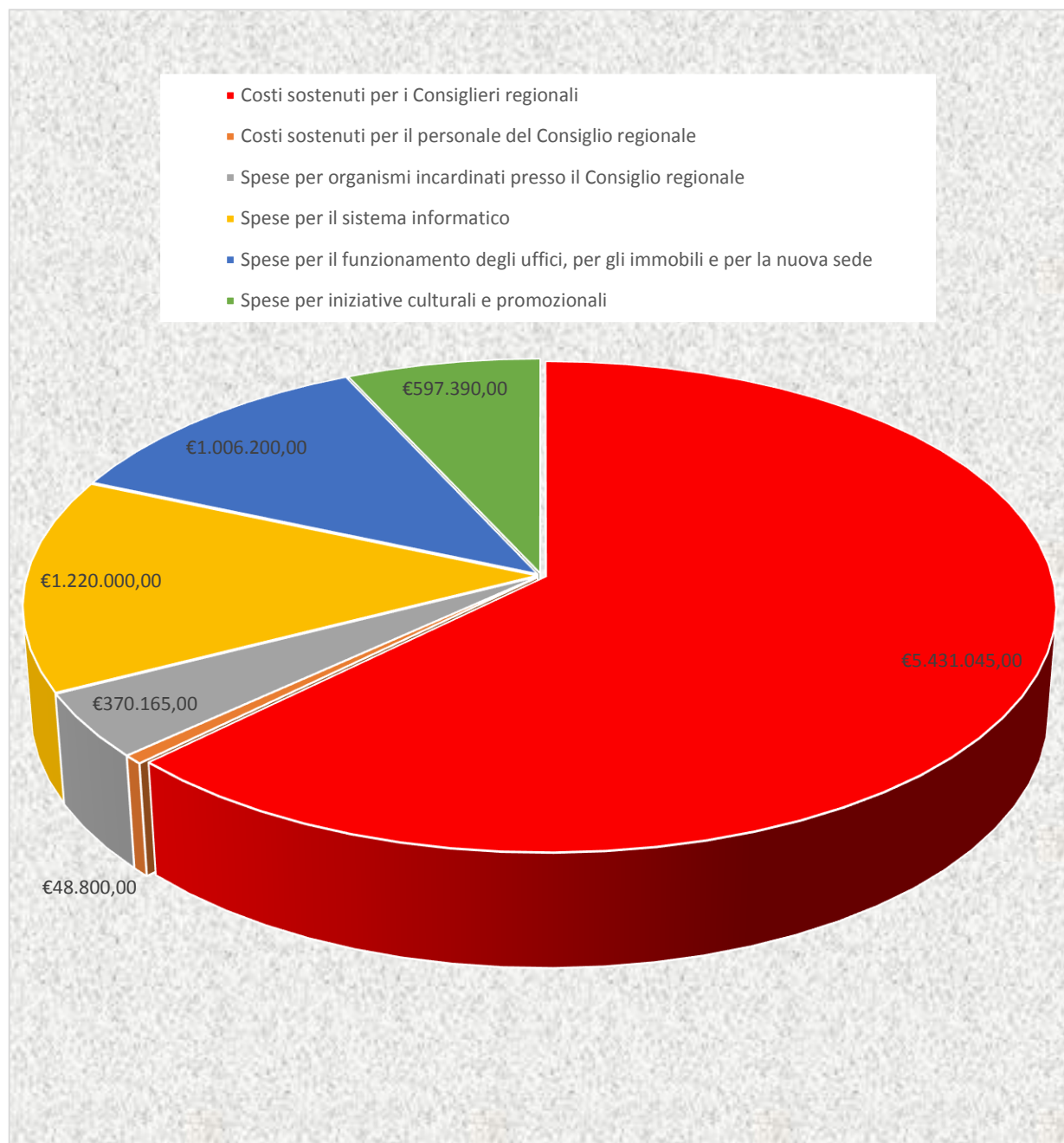


TABELLA RAFFRONTO BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2016

RAFFRONTO MACROVOCI - PREVISIONE 2015 - 2016				
Macro voci	2015	2016	%	Voci di bilancio considerate
Consiglieri regionali	€ 4.959.200,00	€ 4.931.045,00	-0,57%	Indennità Consiglieri regionali - Indennità di fine mandato - IRAP - Contributi all'I.A.V. - Indennità di trasporto e pedaggi autostradali - Contributo ai gruppi - Partecipazione dei Cons. Reg.li a convegni e congressi - Spese per attività formative - Polizze assicurative
Personale del Consiglio regionale	€ 52.800,00	€ 48.800,00	-7,58%	Spese per aggiornamento e missioni del personale -
Organismi incardinati presso il Consiglio regionale	€ 425.765,00	€ 370.165,00	-13,06%	Consulta per le pari opportunità - Associazione ex Cons. reg.li - Co.Re.Com. - Difensore civico
Sistema informatico	€ 1.340.000,00	€ 1.220.000,00	-8,96%	Spese per l'informatizzazione compreso gestione digitale terrestre
Funzionamento degli uffici	€ 1.203.731,67	€ 1.006.200,00	-16,41%	Spese d'ufficio - Abbonamenti a periodici e acquisto volumi giuridici - Consulenze - Spese per adesioni ad associazioni - Acquisto mobili e attrezzature - Spese su immobili - Spese per la nuova sede del Consiglio reg.le - Fondo di riserva
Iniziative culturali e promozionali	€ 695.000,00	€ 597.390,00	-14,04%	Iniziative editoriali - Acquisto pubblicazioni promoz. - Spese di rappresentanza ed ospitalità - Attività promozionali - Iniziative istituzionali e culturali - Informazione, educazione e comunicazione istituzionale - Spese per attività formative
TOTALE	€ 8.676.496,67	€ 8.173.600,00	-5,80%	

In questo prospetto sono state comparate le voci previsionali di spesa degli anni 2015-2016 - Per dare un senso alla comparazione non sono state inserite le voci di spesa riguardanti il costo del personale trasferito nel 2016 alla Regione ed il costo delle indennità degli Assessori e del Presidente della Regione trasferite nel 2016 al Consiglio regionale

2.5 Risorse strumentali

LA LOGISTICA

Gli **Uffici del Consiglio regionale** sono attualmente dislocati su **due sedi**: presso il palazzo regionale in piazza Deffeyes e presso il palazzo di via Piave, angolo via Festaz, ad Aosta.

Presso il **palazzo regionale** si trovano l'Aula consiliare, la Presidenza del Consiglio, la Segreteria Generale, l'Ufficio archivio e l'Ufficio stampa.

Il **palazzo di via Piave** ospita invece l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Gruppi consiliari e le strutture organizzative Affari generali, Commissioni consiliari e attività culturali, Affari legislativi, studi e documentazione e Gestione risorse e patrimonio.

Con riferimento agli organismi incardinati presso il Consiglio regionale, ai quali il Consiglio stesso fornisce sedi e attrezzature necessarie per il relativo funzionamento, le sedi sono le seguenti:

Il **Co.Re.Com.** ha sede presso il Castello di Montfleury, in via Piccolo San Bernardo 39, ad Aosta;

L'Ufficio del **Difensore civico** ha sede in via Festaz 52, ad Aosta;

Tutte le sedi citate sono fruite dal Consiglio regionale a titolo di **locazione**.

I lavori volti ad accorpare l'insieme degli Uffici del Consiglio regionale, l'Ufficio del Difensore civico e quello della Consulta per le pari opportunità presso il complesso immobiliare di via Piave, via Festaz e via del Collegio ad Aosta sono iniziati a luglio 2012, a seguito dell'appalto per la ristrutturazione avviato da parte della proprietaria C.V.A. Spa, e sono attualmente in fase di nuova aggiudicazione a seguito di contenzioso con la ditta appaltatrice.

L'immobile è già stato inserito nel programma degli acquisti immobiliari della Regione.

2.5 Risorse strumentali

LA DOTAZIONE INFORMATICA, TELEFONICA E DI VEICOLI

La struttura organizzativa gestione risorse e patrimonio gestisce il sistema informatico del Consiglio regionale, nonché l'assegnazione, ai dipendenti, delle dotazioni informatiche e di quelle telefoniche.

In particolare, la **dotazione informatica** e quella di apparecchi di **telefonia fissa** presso il Consiglio regionale è di **85 unità** in uso ai dipendenti, tenendo conto dei numeri interni e dei collegamenti telefonici utilizzati per fax.

Al fine di garantire una pronta e costante reperibilità per ragioni di servizio, il personale di alcuni settori è dotato di apparecchio **telefonico mobile**: si tratta di **26 utenze** telefoniche, di cui 12 smartphone.

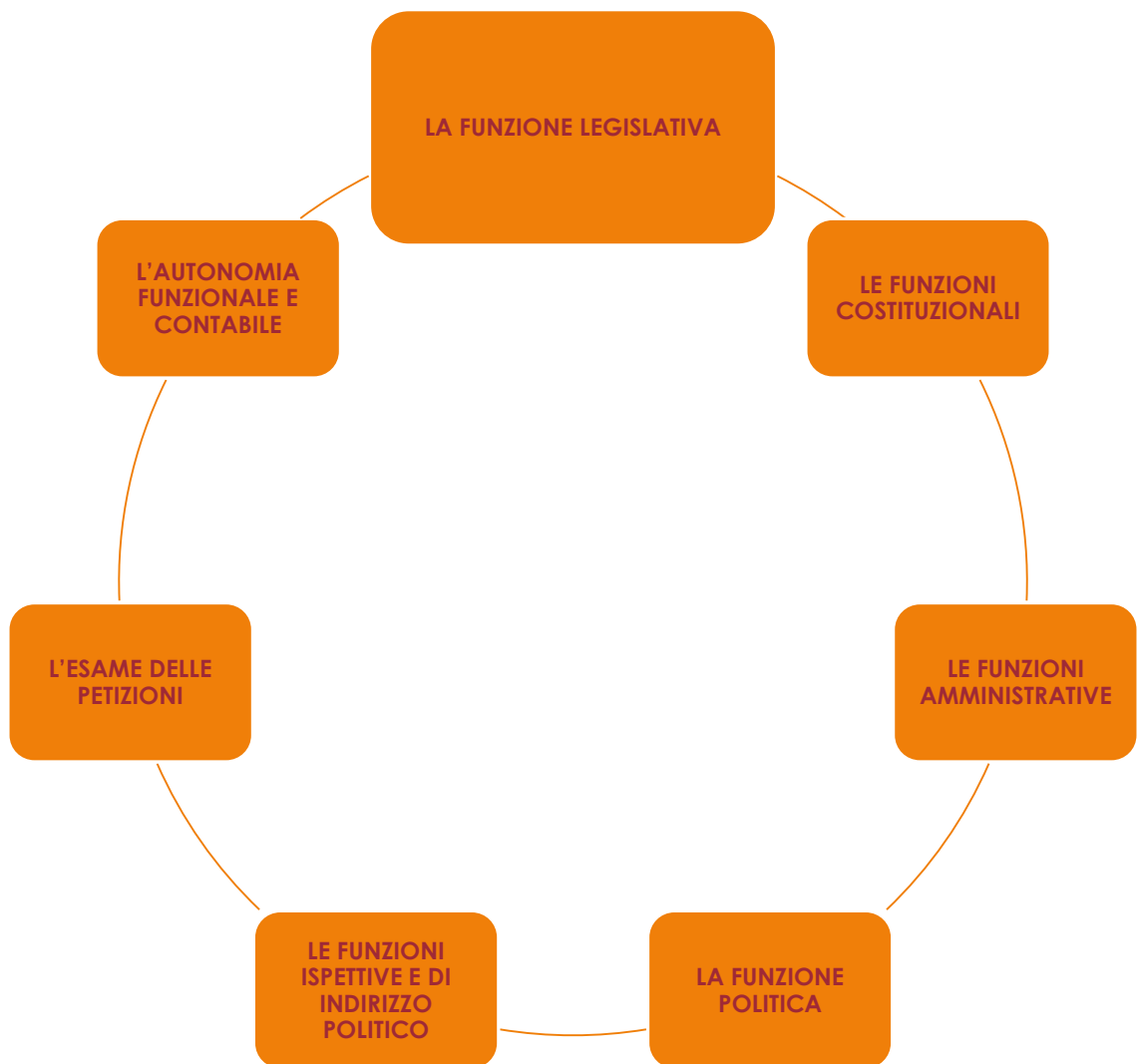
Con riferimento ai Consiglieri regionali, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dotare le **sedì dei Gruppi consiliari** delle attrezzature e degli arredi necessari alla esplicazione delle loro funzioni.

Per quanto concerne la **dotazione di veicoli**, il parco autovetture del Consiglio regionale è provvisto di **2 autovetture** destinate al trasporto per servizio di Consiglieri regionali, dirigenti e personale dei livelli e di **un automezzo** di proprietà adibito al trasporto di materiale di servizio in uso al magazzino interno.

Le autovetture di rappresentanza sono tutte a **noleggio**.

3. MANDATO ISTITUZIONALE, MISSION, VISION E VALORI

3.1 Mandato istituzionale



3.1 Mandato istituzionale

Quadro normativo delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

Le funzioni che caratterizzano il mandato istituzionale si fondano sulle seguenti fonti normative:

- ***Costituzione italiana*** (art. 116);
- ***Statuto speciale*** (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4);
- ***Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66*** recante “Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta”.
- ***Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3*** “Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)”.
- ***Regolamento interno*** per il funzionamento del Consiglio regionale.

3.1 Mandato istituzionale

3.1.1 LA FUNZIONE LEGISLATIVA

La **principale competenza** del Consiglio è l'esercizio della **funzione legislativa**, cioè l'approvazione delle leggi. Il Consiglio regionale esercita infatti, a norma dell'**articolo 26 dello Statuto speciale**, le funzioni normative di competenza della Regione e le altre attribuitegli dallo Statuto stesso e dalle leggi dello Stato.

Il procedimento legislativo si articola nelle seguenti fasi:

- l'**iniziativa**;
- l'**istruttoria**
- l'**approvazione**;
- la **promulgazione** e la **pubblicazione**.

L'iniziativa legislativa.

Il procedimento legislativo comincia con la fase dell'iniziativa. L'articolo 27 dello Statuto speciale, come sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 2001, dispone quanto segue: "L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale ed ai membri del Consiglio della Valle. L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15".

L'iniziativa si concretizza nella presentazione di un progetto di legge al Consiglio regionale da parte del Presidente della Regione, a nome della Giunta, o da parte di singoli consiglieri regionali. I progetti di legge vengono presentati al Consiglio regionale, redatti in articoli ed accompagnati da una relazione che ne illustra le finalità ed il contenuto, mediante deposito presso la Presidenza del Consiglio. Il testo del progetto di legge viene poi inviato all'Ufficio legislativo del Consiglio, che apporta le eventuali correzioni formali necessarie.

3.1 Mandato istituzionale

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

L'iniziativa legislativa può anche essere esercitata da una frazione del corpo elettorale. Infatti, la legge regionale 25 giugno 2003, n.19, dispone che l'iniziativa legislativa popolare sia esercitata da almeno 1.500 elettori dei Comuni della Regione. Gli elettori che intendono presentare una proposta di legge di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio di essere assistiti nella redazione del testo dalla competente struttura del Consiglio regionale. Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare, accompagnato dalla relazione illustrativa, dev'essere presentato dai promotori alla Segreteria generale del Consiglio regionale, insieme ai certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. L'iniziativa legislativa popolare non è proponibile per le leggi tributarie e di bilancio, le leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio regionale e per quelle di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.

Inoltre, la stessa legge regionale 19/2003 ha introdotto, a fianco del referendum abrogativo, il peculiare istituto del referendum "propositivo" che può essere indetto nel caso in cui il Consiglio regionale non approvi una proposta di legge di iniziativa popolare, presentata da almeno il 5% degli elettori e che contenga sui fogli destinati alla raccolta delle firme la precisazione che la legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo, ovvero una legge che, su conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari, ne recepisca i principi ispiratori ed i contenuti essenziali. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se ha partecipato alla votazione il 45% degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi. Qualora il risultato sia favorevole, la proposta di legge è approvata ed il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge e alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Qualora il risultato sia sfavorevole, la stessa proposta di legge di iniziativa popolare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

3.1 Mandato istituzionale

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

L'istruttoria.

Dopo la verifica da parte dell'Ufficio legislativo, il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge alla commissione consiliare competente per materia, ai fini dell'esame in sede referente. Ogni commissione nomina, per ciascun progetto di legge, un relatore, scelto fra i propri componenti, con il compito di illustrare i contenuti del progetto stesso e di fornire agli altri componenti della commissione gli elementi necessari ad un approfondito esame dell'atto. Le commissioni devono esprimere il parere sui progetti di legge loro assegnati e darne comunicazione, per iscritto, al Presidente del Consiglio entro il termine di sessanta giorni. Trascorso il termine di cui sopra, il parere si dà per espresso ed il Presidente del Consiglio iscrive d'ufficio l'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare successiva.

L'approvazione.

Conclusa la fase referente da parte delle commissioni, il progetto di legge viene esaminato dall'Aula ai fini dell'approvazione finale. La discussione ha inizio con l'intervento del relatore nominato dalla commissione. I consiglieri che intendono prendere la parola devono farne richiesta al Presidente del Consiglio. Nessuno può parlare su uno stesso argomento per più di due volte nella discussione generale (la durata dell'intervento dev'essere al massimo di trenta minuti per il primo intervento, quindici minuti per il secondo). Quando non vi siano più consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori, ai proponenti, agli assessori competenti ed al Presidente della Regione per non più di venti minuti. Terminata la discussione generale, si procede alla discussione sugli articoli del progetto di legge, nonché sugli eventuali emendamenti. La votazione finale di un progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e l'approvazione degli articoli e le eventuali dichiarazioni di voto.

3.1 Mandato istituzionale

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

La promulgazione e la pubblicazione.

La legge approvata dal Consiglio è trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione ai fini della promulgazione. L'entrata in vigore della stessa decorre, di norma, dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione: la legge stessa può, però, prevedere un termine differente. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale. La promulgazione è uno dei momenti della cosiddetta fase integrativa dell'efficacia della legge regionale. In particolare, è l'atto con il quale il Presidente della Regione ne ordina la pubblicazione e l'esecuzione. Con la promulgazione la legge diventa esecutoria; con la pubblicazione essa diventa, invece, obbligatoria.

L'eventuale fase di impugnativa del Governo.

Per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato il Titolo V, Parte II, della Costituzione, è venuto meno il sistema del controllo preventivo di legittimità sulle leggi regionali, ancorché le norme dello Statuto speciale, formalmente, ancora lo prevedano. La soppressione dei controlli opera, infatti, anche nei confronti della Valle d'Aosta per effetto dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale stabilisce che, in attesa dell'adeguamento dei relativi Statuti speciali, le modifiche della Costituzione si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale per le parti in cui prevedono forme più ampie di autonomia.

Il nuovo articolo 127 della Costituzione ha introdotto, tuttavia, un controllo successivo: qualora il Governo ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

3.1 Mandato istituzionale

3.1.2 LE FUNZIONI COSTITUZIONALI

Le competenze che derivano al Consiglio direttamente da disposizioni della Costituzione riguardano funzioni di partecipazione ad atti dello Stato e sono le seguenti:

- richiesta di referendum, assieme ad almeno altri quattro Consigli regionali, su leggi ordinarie (o atti aventi forza di legge) dello Stato (articolo 75 Cost.);
- nomina del delegato della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica (articolo 83 Cost.);
- iniziativa di leggi, anche costituzionali, dello Stato (articolo 121 Cost.);
- parere in caso di richiesta di modificazione del territorio regionale. Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, l'eventuale legge statale di modifica non potrebbe essere una semplice legge ordinaria, ma una legge costituzionale, dato che l'estensione territoriale della Regione è determinata dall'articolo 1, secondo comma, dello Statuto speciale (articolo 132 Cost.);
- richiesta di referendum, anche in questo caso assieme ad almeno altri quattro Consigli regionali, su leggi costituzionali (articolo 138 Cost.).

Un caso particolare di iniziativa legislativa è previsto dall'articolo 50, secondo comma, dello Statuto speciale, e concerne l'iniziativa di leggi costituzionali per la modifica dello Statuto speciale.

Qualora siano adottati progetti di modificazione dello Statuto speciale di iniziativa governativa o parlamentare, l'articolo 50, terzo comma, dello Statuto stesso prevede che il Consiglio regionale debba esprimere, entro due mesi, il suo parere sui progetti medesimi.

L'articolo 48 bis dello Statuto speciale prevede inoltre che gli schemi dei decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione dello Statuto stesso siano elaborati da una commissione paritetica composta di sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e siano sottoposti al parere di quest'ultimo.

3.1 Mandato istituzionale

3.1.3 LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Il Consiglio regionale esercita numerose funzioni amministrative in forza di norme legislative regionali e ha, al riguardo, competenza generale, essendo ad esso sottratti soltanto gli atti espressamente riservati alla competenza degli organi esecutivi della Regione.

Fra le varie funzioni di amministrazione attiva in senso stretto, esercitate dal Consiglio con lo strumento della deliberazione, le più importanti possono ritenersi l'approvazione di:

- piani e programmi generali e settoriali di intervento economico e finanziario;
- indirizzi della programmazione regionale;
- acquisti ed alienazioni di immobili;
- emissioni di prestiti e assunzione di mutui.

Inoltre, il Consiglio nomina, al proprio interno, i tre revisori del conto consuntivo (o rendiconto generale) della Regione (articolo 115 del Regolamento interno); nomina i tre membri destinati a rappresentare la Regione nella commissione paritetica avente il compito di elaborare gli schemi dei decreti legislativi per l'attuazione dello Statuto speciale ed esprime parere sugli schemi delle norme di attuazione dello Statuto (articolo 48bis dello Statuto speciale); elegge il Difensore civico (legge regionale n. 17 del 2001) ed i componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (legge regionale n. 26 del 2001); nomina dieci componenti della Consulta regionale per le pari opportunità (legge regionale n. 53 del 2009).

Un'importante funzione consultiva, che il Consiglio esercita nei confronti della Giunta, riguarda lo scioglimento dei Consigli comunali (articolo 43 dello Statuto speciale). Il Consiglio, inoltre, esprime parere al Ministero dell'Interno in ordine all'emanazione dei provvedimenti di rimozione di organi di enti locali della Valle d'Aosta (articolo 5 del decreto legislativo n. 282 del 1992).

3.1 Mandato istituzionale

3.1.4 LA FUNZIONE POLITICA

La funzione politica spettante al Consiglio regionale riguarda:

- L'**elezione del Presidente della Regione**;
- la **nomina degli Assessori della Giunta regionale**;
- l'**approvazione della mozione di sfiducia** nei confronti del Presidente della Regione e di singoli Assessori.

In particolare, la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21, stabilisce che il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza. Prima dell'**elezione**, il candidato alla carica di Presidente della Regione illustra al Consiglio regionale il proprio programma di governo, propone il numero, l'articolazione degli Assessorati e i nominativi dei componenti la Giunta, indicando tra essi il Vice-Presidente.

Dopo l'elezione del Presidente della Regione, il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione stesso, elegge, con un'unica votazione, gli Assessori regionali.

Una delle maggiori novità introdotte dalla citata l.r. 21/2007 consiste nella previsione della **mozione costruttiva di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione** che deve contenere, in particolare, l'indicazione del nuovo candidato alla carica di Presidente e dei componenti la Giunta. La mozione, approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comporta la cessazione dalla carica del Presidente sfiduciato e della Giunta ed il contestuale subentro del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

La legge citata disciplina, inoltre, l'istituto della **mozione individuale di sfiducia nei confronti degli assessori**, disponendo che la stessa debba essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e approvata per appello nominale. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica dell'assessore sfiduciato e determina l'assunzione ad interim delle funzioni assessorili da parte del Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo Assessore.

3.1 Mandato istituzionale

3.1.5 LE FUNZIONI ISPETTIVE E DI INDIRIZZO POLITICO

La funzione ispettiva e di indirizzo consiste nell'esercizio, da parte dei consiglieri regionali, dell'attività di orientamento, controllo ed informazione sull'operato della Giunta. Gli strumenti, previsti a tal fine e disciplinati dal Regolamento interno, sono:

ATTI ISPETTIVI:

- **Interrogazioni**
- **Interrogazioni a risposta immediata**
- **Interpellanze**
- **Mozioni**

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate al Presidente del Consiglio che accerta la corrispondenza del contenuto delle stesse a quanto previsto dalle norme del Regolamento interno. La discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatta distintamente dalla discussione di ogni altro argomento.

Le interrogazioni

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente della Regione ed agli assessori se un fatto sia vero, se determinate informazioni siano pervenute alla Presidenza della Giunta o sia esatto che la Giunta o i suoi componenti abbiano preso risoluzioni su determinati oggetti.

I consiglieri che intendono rivolgere interrogazioni alla Giunta ne fanno domanda scritta al Presidente del Consiglio, senza motivazione. I consiglieri possono richiedere che all'interrogazione sia data risposta per iscritto. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno delle sedute consiliari, subito dopo le comunicazioni dei Presidenti del Consiglio e della Regione.

3.1 Mandato istituzionale

LE FUNZIONI ISPETTIVE E DI INDIRIZZO POLITICO

Le interrogazioni a risposta immediata

Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, semplice, concisa e senza commenti, su un argomento di rilevanza generale che presenta i caratteri dell'urgenza e della particolare attualità politica.

Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. L'interrogato risponde per non più di tre minuti e l'interrogante ha diritto di replica per non più di un minuto al fine di dichiarare se sia o no soddisfatto. Questo nuovo istituto coniuga l'esigenza di modernizzare la funzione ispettiva, rendendone le procedure più agili, con quella di consentire un confronto all'interno del Consiglio regionale su questioni di interesse attuale ed immediato.

Le interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinate questioni.

L'interpellanza va illustrata e discussa in assemblea e non si esaurisce in una richiesta di informazioni, ma tende a provocare una presa di posizione da parte della Giunta. I consiglieri che intendono rivolgere interpellanze ne fanno domanda scritta al Presidente del Consiglio.

Le mozioni

La mozione consiste in un atto inteso a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio. Ogni consigliere può presentare mozioni secondo le modalità previste per le interrogazioni e per le interpellanze.

Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti e risoluzioni

3.1 Mandato istituzionale

LE FUNZIONI ISPETTIVE E DI INDIRIZZO POLITICO

Atti di indirizzo:

- **Ordini del giorno**
- **Risoluzioni**

Gli ordini del giorno

L'espressione "ordine del giorno" ha un duplice significato, in quanto è usata:

per indicare l'elenco degli argomenti sottoposti all'esame delle sedute degli organi collegiali (ordine del giorno della seduta);

per manifestare la volontà dell'assemblea: in tale accezione è uno strumento d'indirizzo o di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'argomento in discussione in assemblea.

Durante la discussione generale, o prima del suo inizio, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni del progetto di legge o del provvedimento amministrativo in esame, che ne determinino o ne specificino il contenuto. Nella discussione degli ordini del giorno, oltre al proponente, può intervenire, dopo le dichiarazioni della Giunta, un solo consigliere per ciascun gruppo consiliare. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti. Gli ordini del giorno sono votati, di norma, dopo la chiusura della discussione generale.

Le risoluzioni

In occasione di dibattiti concernenti petizioni, mozioni, comunicazioni e relazioni su specifici argomenti, possono essere presentate da ciascun consigliere risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio. Le risoluzioni sono, in genere, composte da una premessa, che illustra la questione, e da un dispositivo, con il quale si impegna la Giunta ad assumere determinate iniziative. Per la discussione o la votazione delle risoluzioni si osservano, in quanto applicabili, le norme relative agli ordini del giorno.

3.1 Mandato istituzionale

3.1.6 L'ESAME DELLE PETIZIONI

La petizione è un atto con il quale i cittadini portano a conoscenza del Consiglio situazioni ed esigenze particolari, affinché lo stesso le esamini e vi provveda attraverso l'adozione di appositi atti.

Infatti, ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione, può indirizzare al Consiglio petizioni per chiedere provvedimenti, nelle materie di competenza del Consiglio stesso, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.

L'Ufficio di Presidenza, entro trenta giorni dal deposito, decide sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle petizioni e ne avvia l'istruttoria richiedendo, a tale scopo, informazioni e chiarimenti:

al Presidente della Regione ed agli assessori, se le petizioni riguardano affari relativi all'amministrazione regionale;

alle commissioni consiliari competenti per materia.

Entro novanta giorni dalla presentazione della petizione, l'argomento deve essere sottoposto all'esame del Consiglio per la comunicazione delle conclusioni a cui sono pervenuti gli organi competenti.

L'esame in Consiglio può concludersi con l'approvazione di una risoluzione diretta a far partecipi gli organi competenti delle necessità esposte nella petizione.

3.1.7 L'AUTONOMIA FUNZIONALE E CONTABILE

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta dispone di piena autonomia funzionale, organizzativa, contabile e di uso del patrimonio assegnato che esercita in armonia con la Costituzione e lo Statuto speciale.

Chiarito in tali termini il contesto di riferimento, le norme riguardanti l'organizzazione sono contenute nella legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), nel regolamento interno sul funzionamento del Consiglio regionale, negli atti di organizzazione e nei regolamenti adottati dall'Ufficio di Presidenza.

3.1 Mandato istituzionale

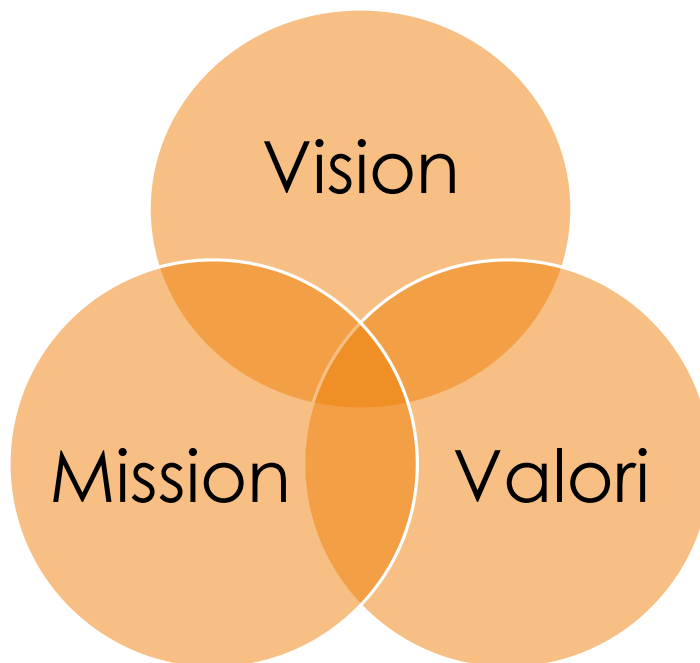
L'autonomia del Consiglio regionale costituisce il presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, come sopra brevemente riassunte, con particolare riferimento a quelle:

- a) di rappresentanza della comunità valdostana;
- b) di normazione;
- c) di indirizzo politico, controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali;
- d) di promozione della partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio regionale;
- e) di informazione e comunicazione istituzionale;
- f) di sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche di particolare rilievo istituzionale, culturale e sociale;
- g) di diffusione della conoscenza sulla storia, sulle istituzioni e sul particolarismo regionali.

3.2 Mission, vision e valori

Nello svolgimento delle funzioni affidate al Consiglio regionale dal **mandato istituzionale**, si inserisce, nella veste di **Mission**, la scelta, da parte dell'Ufficio di Presidenza, dei **Valori** da perseguire e del modo di intendere e declinare, nelle sue numerose sfumature, il ruolo dell'Istituzione.

La **Vision** rappresenta il Consiglio regionale che ci si prefigura nel futuro, il completamento di un puzzle, un pezzo del quale è costituito dall'attuazione della presente Mission.



VISION



Vision

UN CONSIGLIO REGIONALE CHE:

Diffonda nella società l'idea di un'Istituzione integra e funzionale,
e che sia capace di garantire uno stretto coinvolgimento e una partecipazione informata al procedimento legislativo delle autonomie locali, delle formazioni sociali e dei cittadini, e di utilizzare le nuove tecnologie per ottimizzare l'azione amministrativa, assicurando la massima trasparenza dei processi decisionali.

VALORI



MISSION

MISSION

Rafforzare il ruolo del Consiglio regionale,

implementando la funzione di indirizzo e controllo anche attraverso l'introduzione di misure di valutazione delle politiche

Valorizzando il suo patrimonio storico-documentale

Garantendo la partecipazione democratica e l'informazione al cittadino sull'attività svolta

Promuovendo la piena trasparenza ed integrità del proprio operato

4. ALBERO DELLA PERFORMANCE

L'albero della performance è una mappa che rappresenta, graficamente, i legami tra mandato istituzionale, mission, aree strategiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi.

In altri termini tale mappa dimostra come obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, all'attuazione del mandato istituzionale e della mission.

Occorre tuttavia precisare che l'individuazione di aree e obiettivi strategici nell'ambito di un'istituzione il cui compito non consiste nell'amministrare e quindi nel gestire risorse per l'attuazione di un programma, ma nel legiferare, nonché nell'indirizzare e controllare l'esecutivo regionale, deve necessariamente declinarsi alla luce di una diversa prospettiva. Una prospettiva che tenga conto del fatto che la struttura amministrativa del Consiglio regionale esplica prevalentemente un'attività di servizio a supporto dell'attività istituzionale tipica nel suo complesso, che i fruitori protagonisti e destinatari al tempo stesso di tale attività sono essenzialmente i Consiglieri regionali, e che nei confronti dei fruitori "esterni" del prodotto legislativo, i cittadini, il compito del Consiglio regionale è quello di garantire la partecipazione, di informare, di raccogliere istanze e di comunicare in modo trasparente.

4. ALBERO DELLA PERFORMANCE



4.1 Mission e Aree strategiche

MISSION

Rafforzare il ruolo del Consiglio regionale,
implementando la funzione di indirizzo e controllo anche attraverso
l'introduzione di misure di valutazione delle politiche,
valorizzando il suo patrimonio storico-documentale,
garantendo la partecipazione democratica e l'informazione al cittadino
sull'attività svolta e
promuovendo la piena trasparenza ed integrità del proprio operato

AREA STRATEGICA 1. Identità e valore storico dell'istituzione:

VALORIZZARE L'ESSENZA DEL RUOLO ISTITUZIONALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE ANCHE RENDENDO FRUIBILE IL SUO
PATRIMONIO STORICO DOCUMENTALE

AREA STRATEGICA 2. Qualità del prodotto legislativo:

MIGLIORARE LA QUALITA' LEGISLATIVA IN TERMINI DI EFFICACIA E
COMUNICABILITA'

AREA STRATEGICA 3. Efficienza organizzativa e trasparenza:

OTTIMIZZARE E RAZIONALIZZARE I PROCESSI ORGANIZZATIVI DELLE
ATTIVITA' A SERVIZIO DELL'ISTITUZIONE

AREA STRATEGICA 4. Innovazione tecnologica e partecipazione:

SVILUPPARE E APPLICARE NUOVI STRUMENTI INFORMATICI E
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE AL
CITTADINO

4.2 Aree strategiche e obiettivi strategici

Area strategica

1. Identità e valore storico dell'istituzione

OBIETTIVO STRATEGICO

1.1 Recupero del patrimonio storico-documentale del Consiglio regionale quale azione di valorizzazione dell'identità dell'Istituzione e miglioramento del diritto di accesso agli stessi documenti da parte del cittadino

OBIETTIVO STRATEGICO

1.2 Rafforzamento del ruolo di indirizzo e controllo del Consiglio regionale attraverso una più efficace rilevazione dei dati di settore al fine di individuarne i punti di criticità e contribuire a riorientare le politiche di settore

OBIETTIVO STRATEGICO

1.3 Valorizzazione del principio di rappresentanza e della salvaguardia delle minoranze, dell'autonomia regionale, dell'impegno civico e dello sviluppo dell'integrazione sociale

OBIETTIVO STRATEGICO

1.4 Promozione della francofonia e dello sviluppo delle relazioni interistituzionali

Aree strategiche e obiettivi strategici

AREA STRATEGICA

2. Qualità del prodotto legislativo

OBIETTIVO STRATEGICO

2.1 Analisi del sistema normativo regionale e introduzione di misure per la sua semplificazione in un'ottica di migliore «leggibilità» e fruibilità del prodotto legislativo da parte delle differenti categorie di utenti

OBIETTIVO STRATEGICO

2.2 Azioni volte ad incrementare la conoscenza e lo studio dell'ordinamento e delle istituzioni regionali

OBIETTIVO STRATEGICO

2.3 Promozione della partecipazione diretta dei cittadini al procedimento legislativo attraverso la piena tutela degli istituti di democrazia diretta

Aree strategiche e obiettivi strategici

AREA STRATEGICA

3. Efficienza organizzativa e trasparenza

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1 Sviluppo di azioni di snellimento dei procedimenti amministrativi attraverso l'introduzione di correttivi alle procedure in essere e l'implementazione dei processi di dematerializzazione

OBIETTIVO STRATEGICO

3.2 Attivazione di procedure volte allo sviluppo della trasparenza, della cultura della legalità e dell'integrità dell'azione amministrativa al fine di rendere coerenti piano della performance e programmi triennali trasparenza e anticorruzione

OBIETTIVO STRATEGICO

3.3 Miglioramento della qualità dei servizi erogati dalle strutture del Consiglio regionale anche attraverso piani di formazione del personale tendente alla riqualificazione e all'aggiornamento professionali

Aree strategiche e obiettivi strategici

AREA STRATEGICA

4. Innovazione tecnologica e partecipazione

OBIETTIVO STRATEGICO

4.1 Potenziamento del sito istituzionale del Consiglio regionale e delle sue banche dati al fine di promuovere la partecipazione del cittadino attraverso la trasparenza dei processi decisionali e l'immediato accesso agli atti

OBIETTIVO STRATEGICO

4.2 Introduzione di nuovi software o aggiornamento di quelli in uso per semplificare la fruizione dei servizi e delle informazioni relative all'attività consiliare

OBIETTIVO STRATEGICO

4.3 Avvicinamento dei giovani alle Istituzioni attraverso strumenti che consentano di conoscere in modo più approfondito l'organizzazione ed il funzionamento degli organi interni della Regione e del Consiglio regionale

4.4 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi anno 2016

OBIETTIVO OPERATIVO

ATTIVITA' DI RECUPERO, DI RIORDINO E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE DEL CONSIGLIO REGIONALE MEDIANTE:

A) scansione, riconoscimento del testo (OCR), rilettura, creazione di file immagine e pdf, archiviazione digitale e caricamento in banca dati dei resoconti consiliari degli anni 1966 e 1967 (22 adunanze) e battitura di una parte dei resoconti integrali ricostruiti degli anni 1967 e 1975 (15 adunanze);

B) controllo dei testi e caricamento in banca dati di verbali consiliari (29 adunanze), completi di allegati, dell'anno 1978;

C) Ricognizione e riordino della documentazione cartacea, redazione dei resoconti integrali (12 adunanze), completi di allegati, di dibattiti consiliari degli anni 1967 e 1968;

D) Ricognizione e riordino della documentazione cartacea degli anni 1969 e 1977.

Strutture coinvolte: SEGRETERIA GENERALE, COLLABORATORE DEL SEGRETARIO GENERALE, AFFARI GENERALI, AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE

Risorse umane coinvolte: DIPENDENTI DELLE STRUTTURE

AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

1. Identità e valore storico dell'Istituzione

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO:

1.1 Recupero del patrimonio storico-documentale del Consiglio regionale quale azione di valorizzazione dell'identità dell'Istituzione e miglioramento del diritto di accesso agli stessi documenti da parte del cittadino

AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

4. Innovazione tecnologica e partecipazione

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO:

4.1 Potenziamento del sito istituzionale del Consiglio regionale e delle sue banche dati al fine di promuovere la partecipazione del cittadino attraverso la trasparenza dei processi decisionali e l'immediato accesso agli atti

4.4 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi anno 2016

OBIETTIVO OPERATIVO

ANALISI COMPARATIVA DEI REGOLAMENTI INTERNI DEI CONSIGLI REGIONALI SUI SEGUENTI ARGOMENTI:

- 1) Modalità di elezione degli organi interni;**
- 2) Quorum strutturale e quorum funzionale negli organi interni;**
- 3) Modalità di funzionamento delle Commissioni consiliari;**
- 4) Ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico;**
- 5) Svolgimento dei lavori del Consiglio regionale e modalità di espressione del voto.**

Strutture coinvolte: SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI, AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE

Risorse umane coinvolte: DIPENDENTI DELLE STRUTTURE

AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

2. Qualità del prodotto legislativo

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO:

2.2 Azioni volte ad incrementare la conoscenza e lo studio dell'ordinamento e delle istituzioni regionali

4.4 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi anno 2016

OBIETTIVO OPERATIVO

Proposta di modificazione del regolamento interno di contabilità in attuazione del d.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

Strutture coinvolte: GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO
Risorse umane coinvolte: DIPENDENTI DELLE STRUTTURE

AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

3. Efficienza organizzativa e trasparenza

OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO:

3.1 Sviluppo di azioni di snellimento dei procedimenti amministrativi attraverso l'introduzione di correttivi alle procedure in essere e l'implementazione dei processi di dematerializzazione

4.4 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi anno 2016

OBIETTIVO OPERATIVO

Sperimentazione dell'avvio della contabilità economico-patrimoniale del bilancio del Consiglio in affiancamento alla contabilità ordinaria armonizzata.

Verifica delle funzionalità del software adeguato e possibili modificazioni e/o implementazioni.

Strutture coinvolte: GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO

Risorse umane coinvolte: DIPENDENTI DELLA STRUTTURA

AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

3. Efficienza organizzativa e trasparenza

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO:

3.1 Sviluppo di azioni di snellimento dei procedimenti amministrativi attraverso l'introduzione di correttivi alle procedure in essere e l'implementazione dei processi di dematerializzazione

AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

4. Innovazione tecnologica e partecipazione

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO:

4.2 Introduzione di nuovi software o aggiornamento di quelli in uso per semplificare la fruizione dei servizi e delle informazioni relative all'attività consiliare

4.4 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi anno 2016

OBIETTIVO OPERATIVO

Corredare i testi delle leggi regionali pubblicate sul B.U. nel 2011 e nel 2015 di note che contengano la ricostruzione cronologica delle modificazioni apportate ai singoli articoli nel corso degli anni.

Strutture coinvolte: COLLABORATORE DELLA SEGRETERIA GENERALE

Risorse umane coinvolte: /

AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

2. Qualità del prodotto legislativo

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO:

2.1 Analisi del sistema normativo regionale e introduzione di misure per la sua semplificazione in un'ottica di migliore «leggibilità» e fruibilità del prodotto legislativo da parte delle differenti categorie di utenti

4.4 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi anno 2016

OBIETTIVO OPERATIVO

Predisposizione di una bozza di regolamento inerente alla concessione di patrocini morali e alla partecipazione del Consiglio regionale alla realizzazione di iniziative di rilievo culturale e sociale organizzate da soggetti esterni, nonché predisposizione della relativa modulistica

Strutture coinvolte: AFFARI GENERALI

Risorse umane coinvolte: DIPENDENTI DELLE STRUTTURE

AREA STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

3. Efficienza organizzativa e trasparenza

OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO:

3.1 Sviluppo di azioni di snellimento dei procedimenti amministrativi attraverso l'introduzione di correttivi alle procedure in essere e l'implementazione dei processi di dematerializzazione

4.5 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI BILANCIO

Anno 2016

Il progetto di bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2016 è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 117 del 23 ottobre 2015. Tale progetto infatti viene annualmente approvato entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5 della l.r. 3/2011, ovvero della comunicazione alla Giunta regionale per l'iscrizione nel disegno di legge di bilancio della Regione degli stanziamenti ivi previsti. L'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio precede pertanto quella del bilancio di previsione della Regione, in modo che quest'ultimo riporti le previsioni fissate nel bilancio del Consiglio ed il relativo ammontare.

Il bilancio per l'anno 2016 è stato definito sulla base degli obiettivi gestionali verso i quali indirizzare l'attività del Consiglio regionale, sia essa in sede istituzionale, organizzativa o promozionale, ed è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1596/XIV del 18 novembre 2015.

Perseguendo i fini istituzionali che sono propri del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dall'analisi complessiva del prospetto presentato emerge l'attiva partecipazione del Consiglio regionale, di concerto con l'Amministrazione regionale, al contenimento della spesa pubblica riducendo del 3,07%, per l'anno 2016, l'ammontare dei costi fissi (corrispondenti all'88,04% della spesa generale), oramai difficilmente comprimibili, e in modo consistente, oltre il 20% l'ammontare dei costi variabili (corrispondenti all'11,96% della spesa generale), per un risparmio complessivo di € 502.896,67.

Con successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza vengono attribuite alle strutture dirigenziali del Consiglio le quote di bilancio per il perseguimento dei correlati obiettivi gestionali.

4.5 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI BILANCIO

Le scelte strategiche ed operative risultano coerenti con i fondi a disposizione, anche se un vero e proprio collegamento fra la pianificazione dell'attività e la programmazione economico-finanziaria non è strutturalmente possibile, dal momento che le risorse stanziare nel bilancio sono destinate nella quasi totalità all'espletamento dell'attività ordinaria per il funzionamento dell'Istituzione e che per il raggiungimento degli obiettivi operativi vengono utilizzate essenzialmente le risorse umane e quelle strumentali a disposizione delle diverse strutture del Consiglio.

A tutela della trasparenza della performance, l'articolo 35 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, prevede, in linea con quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che sia redatto annualmente un documento denominato "*Relazione sulla performance*" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

4.6 IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI

Si riportano di seguito i principali servizi offerti dalla struttura amministrativa all'Istituzione: il portafoglio dei servizi riassume sinteticamente l'insieme programmato di attività e servizi di carattere permanente, ricorrente o continuativo che ogni struttura dell'amministrazione mette a disposizione degli utenti.

Il livello qualitativo e/o quantitativo dell'attività ordinaria svolta dalle strutture fornisce il parametro per misurare e valutare il grado di soddisfazione dei Consiglieri regionali in relazione ai servizi resi dalle stesse.

Servizi di supporto e assistenza al processo decisionale, amministrativo e gestionale;

Servizi di supporto alla qualità del prodotto legislativo;

Servizio di supporto all'esercizio della valutazione delle politiche;

Servizi informativi e di documentazione a supporto delle decisioni e del dibattito politico;

Servizi a sostegno dell'esercizio della funzione ispettiva e di controllo;

4.6 IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI

Servizi di assistenza di tipo procedurale alla costituzione e modifica degli organi, allo svolgimento dei lavori dell'assemblea e delle commissioni;

Servizi di supporto amministrativo e logistico ai consiglieri ed agli organi: gestione indennità, gestione sedi e servizi connessi;

Servizi di comunicazione e informazione sull'attività politico-istituzionale del Consiglio regionale;

Servizi di supporto e coordinamento delle attività relative ai rapporti istituzionali del Consiglio regionale con enti, organismi e associazioni nazionali ed internazionali e di supporto alle iniziative di carattere culturale per conto degli organi del Consiglio;

Servizi protocollari e di gestione del cerimoniale.